



*Provincia di Reggio Calabria*

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI IN  
FAVORE DEI MINORATI DELLA VISTA E DELL'UDITO**

**Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n° 53 del 01/06/2010 e modificato con delibere di  
Consiglio Provinciale n° 19 del 04/04/2011, n° 74 del 20/09/2011 e n° 14 del 17/04/2015**



## *Provincia di Reggio Calabria*

### **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI MINORATI DELLA VISTA E DELL'UDITO**

#### **Art. 1<sup>1</sup>**

##### **Finalità**

La Provincia di Reggio Calabria, nell'assolvere alle funzioni di assistenza in favore *delle persone non vedenti e non udenti*, di cui all'art. 1 della Legge Regionale 8 gennaio 2002 n° 1, intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Promuovere e sostenere forme di intervento socio-assistenziale al fine di consentire *alle persone non udenti e non vedenti*, sin dall'insorgere della minorazione, il superamento delle limitazioni all'autonomia individuale ed al pieno dispiegarsi della personalità, derivanti da situazioni di emarginazione socio-culturale;
- Favorire la permanenza delle *persone non vedenti e non udenti* nel proprio ambito familiare, sociale e territoriale e sostenere l'inserimento e l'integrazione nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, in conformità al principio di de istituzionalizzazione che costituisce uno degli obiettivi primari dell'attività socio-assistenziale.

#### **Art. 2<sup>2</sup>**

##### **Aventi diritto**

Agli interventi di cui al successivo art.3, hanno diritto *le persone*, residenti nel territorio di competenza della Provincia di Reggio Calabria, *con* disabilità sensoriale dell'udito e della vista.

*Le persone* di cui al precedente comma sono così individuate:

- a) *“coloro che-così come identificati dalla Legge n° 382 del 27 maggio 1970 e s.m.i. e dalla Legge n° 138 del 3 aprile 2001 – sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione”*;
- b) *“il minorato sensoriale dell'udito – così come definito dal comma 2 dell'art. 1 della Legge n° 381 del 26 maggio 1970, così come modificata dalla Legge n° 95 del 20 febbraio 2006 – affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio”*;
- c) *“le persone sordocieche – così come definite dal comma 1 dell'art.2 della Legge n° 107 del 24.06.2010 – cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni sulla base della legislazione vigente in materia di sordità civile e di cecità civile”*.

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n°14 del 17/04/2015

<sup>2</sup> Articolo modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n°14 del 17/04/2015

### **Art. 3<sup>3</sup>**

#### **Tipologia di interventi**

La Provincia di Reggio Calabria intende raggiungere le finalità di cui all'art. 1 attraverso le seguenti forme di intervento:

- a) Concessione di sussidi economici a sostegno *della persona con minorazione sensoriale* e del nucleo familiare in cui è inserito, correlati a cure, terapie o all'uso di strumentazioni necessarie per garantire la possibilità di apprendimento anche con il supporto di assistenza specializzata;
- b) Assunzione di oneri relativi all'ammissione *delle persone* di cui all'art. 2 del presente Regolamento, in istituti o strutture specializzate nella riabilitazione e nel recupero dei minorati sensoriali della vista e dell'udito, sia in regime di convitto che di semiconvitto, ubicati nella Provincia di Reggio Calabria, ovvero fuori provincia o fuori regione, nel rispetto del diritto di libera scelta dell'assistito.
- c) *Assunzione di oneri relativi alla frequenza di istituti o strutture specializzate nella formazione professionale delle persone di cui all'art. 2 del presente Regolamento.*

Le forme di intervento di cui alle lettere a) e b) sono alternative e non cumulabili se relative allo stesso periodo di tempo.

Gli interventi di cui al primo comma del presente articolo, sono compatibili, in quanto aggiuntivi e non sostitutivi, con gli interventi assistenziali previsti nell'Accordo di Programma Quadro Provinciale per l'inclusione scolastica degli allievi con disabilità, sottoscritto in data 4 febbraio 2009.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione delle forme di assistenza di cui al primo comma.

### **Art. 4**

#### **Requisiti di ammissibilità**

I requisiti necessari ed indispensabili per aver diritto alle prestazioni indicate nel presente Regolamento sono:

- 1) Il possesso di una delle condizioni di disabilità di cui al precedente art.2;
- 2) La residenza in uno dei comuni della Provincia di Reggio Calabria.

### **Art. 5<sup>4</sup>**

#### **Modalità per la richiesta delle prestazioni**

L'accesso alle prestazioni previste dal presente Regolamento avviene su istanza dell'interessato, se maggiorenne o, se minorenni, dall'esercente la *potestà genitoriale* o dal tutore legale.

L'istanza – redatta secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale (Allegato A) – dovrà contenere, tra l'altro, la forma di assistenza prescelta nonché la dichiarazione di non usufruire dello stesso intervento assistenziale erogato da altra Provincia e/o Ente Pubblico.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti, in originale o in copia conforme all'originale:

1. Certificazione di invalidità rilasciata *dall'Autorità competente* attestante *lo stato di cecità o ipovisione grave o sordità o sordocecità* di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente Regolamento (*verbale di visita medica collegiale per l'accertamento delle minorazioni*

---

<sup>3</sup> Articolo modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n°14 del 17/04/2015

<sup>4</sup> Articolo modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n°14 del 17/04/2015

- uditiva o visiva o sordocecità); OPPURE verbale di visita medica collegiale attestante l'accertamento delle minorazioni uditive o visive o sordocecità ovvero, se in attesa di rilascio, certificato medico dell'ASP competente OPPURE sentenza di accertamento giudiziale;*
2. Certificazione cumulativa, rilasciata in data non anteriore a sei mesi, relativa alla nascita, allo stato di famiglia ed alla residenza del soggetto a favore del quale viene richiesto l'intervento assistenziale;
  3. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'assistito (se minorenni copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'esercente la *potestà genitoriale*);
  4. Copia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità dell'assistito, qualora si tratti di persona straniera;
  5. Copia del provvedimento di nomina del tutore;
  6. Codice fiscale del soggetto quietanzante, qualora si tratti di interventi rientranti nella tipologia di cui alla lettera b) dell'art. 3; nonché codice fiscale dell'assistito o dell'esercente la *potestà genitoriale*;
  7. Attestazione ISEE del nucleo familiare relativa all'anno precedente a quello della richiesta, rilasciata da un Centro di Assistenza Fiscale autorizzato (CAF-INPS-Comune di residenza);
  8. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, *resa ai sensi del DPR n° 445/2000*, delle provvidenze economiche (pensioni, indennità, assegni, ...) percepite *dalla persona con minorazione sensoriale* a titolo assistenziale;
  9. Preventivo di spesa datato e sottoscritto dal soggetto erogatore del servizio, relativo all'intervento assistenziale richiesto. In luogo del preventivo di spesa per interventi in istituto è ammissibile eventuale certificato, datato e sottoscritto dal soggetto erogatore del servizio, relativo al costo complessivo dell'anno precedente.

Qualora gli interventi consistano nel ricovero presso istituti specializzati, convitti o semiconvitti, l'importo delle rette e le finalità del ricovero dovranno risultare da certificazione rilasciata dai medesimi enti.

#### **Art. 6<sup>5</sup>**

***Termine per la richiesta di concessione di sussidi economici a sostegno della persona con minorazione sensoriale e del nucleo familiare in cui è inserito, di cui all'art. 3 lettera a) del Regolamento.***

*L'istanza e la necessaria documentazione per richiedere le prestazioni indicate, devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'assistenza.*

*Le istanze dovranno essere redatte sull'apposita modulistica predisposta dal settore competente, scaricabili dal sito web dell'Ente, ed indirizzate alla Provincia di Reggio Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Calabria, a seguito della pubblicazione di Avviso Pubblico sul sito istituzionale della Provincia.*

*In caso di mancata o errata presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 5, il Settore incaricato dell'istruttoria valuterà l'opportunità di chiedere all'interessato i chiarimenti e/o l'integrazione necessaria.*

*Parimenti, potranno essere richiesti chiarimenti e/o approfondimenti alle associazioni riconosciute che a titolo specifico supportano le persone con minorazioni sensoriali della vista e dell'udito nonché ai Servizi Sociali del Comune di residenza degli interessati.*

*Le Associazioni che supportano le persone con minorazione della vista e dell'udito possono coadiuvare i soggetti interessati in fase di predisposizione delle domande e della*

---

<sup>5</sup> Articolo modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n°14 del 17/04/2015

*documentazione richiesta, fermo restando che le dichiarazioni rese e le documentazioni richieste dovranno provenire direttamente dagli interessati.*

*Successivamente ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Settore competente, espletata l'istruttoria delle istanze presentate nei termini indicati, provvederà a redigere una proposta di piano di riparto che sarà sottoposta all'approvazione da parte della Giunta Provinciale.*

*Gli importi finanziabili per ciascun beneficiario, risulteranno dall'applicazione dei parametri indicati nel successivo art. 9 – Modalità di erogazione delle prestazioni.*

#### **Art. 7<sup>6</sup>**

**Termine per la richiesta di assunzione di oneri relativi all'ammissione delle persone con minorazione sensoriale, di cui all'art. 3 lettera b) del Regolamento, in istituti o strutture specializzate nella riabilitazione e nel recupero dei minorati sensoriali della vista e dell'udito.**

*L'istanza e la necessaria documentazione per richiedere le prestazioni devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno scolastico per il quale si richiede il contributo assistenziale.*

*Le istanze dovranno essere redatte sull'apposita modulistica predisposta dal settore competente, scaricabili dal sito web dell'Ente, ed indirizzate alla Provincia di Reggio Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Calabria, a seguito della pubblicazione di Avviso Pubblico sul sito istituzionale della Provincia.*

*In caso di mancata o errata presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 5, il Settore incaricato dell'istruttoria valuterà l'opportunità di chiedere all'interessato i chiarimenti e/o l'integrazione necessaria.*

*Parimenti, potranno essere richiesti chiarimenti e/o approfondimenti alle associazioni riconosciute che a titolo specifico supportano le persone con minorazioni sensoriali della vista e dell'udito nonché ai Servizi Sociali del Comune di residenza degli interessati.*

*Le Associazioni che supportano le persone con minorazione della vista e dell'udito possono coadiuvare i soggetti interessati in fase di predisposizione delle domande e della documentazione richiesta, fermo restando che le dichiarazioni rese e le documentazioni richieste dovranno provenire direttamente dagli interessati.*

*Successivamente ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Settore competente, espletata l'istruttoria delle istanze presentate nei termini indicati, provvederà a redigere una proposta di piano di riparto per anno scolastico, relativo alla frequenza degli istituti o strutture specializzate nella riabilitazione e nel recupero dei minorati sensoriali della vista e dell'udito, che sarà sottoposta all'approvazione da parte della Giunta Provinciale.*

*Gli importi finanziabili per ciascun beneficiario, risulteranno dall'applicazione dei parametri indicati nel successivo art.9 –Modalità di erogazione delle prestazioni.*

#### **Art. 8<sup>7</sup>**

**Termine per la richiesta di ammissione alle prestazioni assistenziali finalizzate all'istruzione e alla formazione professionale, di cui all'art 3 lett. c) del Regolamento.**

*L'istanza e la necessaria documentazione devono essere presentate almeno tre mesi prima dell'inizio del corso di istruzione o formazione professionale.*

---

<sup>6</sup> Articolo inserito con Delibera di Consiglio Provinciale n°14 del 17/04/2015

<sup>7</sup> Articolo inserito con Delibera di Consiglio Provinciale n°14 del 17/04/2015

Le istanze dovranno essere redatte sull'apposita modulistica predisposta dal settore competente, scaricabili dal sito web dell'Ente, ed indirizzate alla Provincia di Reggio Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Calabria, a seguito della pubblicazione di Avviso Pubblico sul sito istituzionale della Provincia.

In caso di mancata o errata presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 5, il Settore incaricato dell'istruttoria valuterà l'opportunità di chiedere all'interessato i chiarimenti e/o l'integrazione necessaria.

Parimenti, potranno essere richiesti chiarimenti e/o approfondimenti alle associazioni riconosciute che a titolo specifico supportano le persone con minorazioni sensoriali della vista e dell'udito nonché ai Servizi Sociali del Comune di residenza degli interessati.

Le Associazioni che supportano le persone con minorazione della vista e dell'udito possono coadiuvare i soggetti interessati in fase di predisposizione delle domande e della documentazione richiesta, fermo restando che le dichiarazioni rese e le documentazioni richieste dovranno provenire direttamente dagli interessati.

Il Settore competente, espletata l'istruttoria delle istanze presentate, provvederà a redigere l'atto deliberativo di autorizzazione, che sarà sottoposta all'approvazione da parte della Giunta Provinciale.

Gli importi finanziabili per ciascun beneficiario, risulteranno dall'applicazione dei parametri indicati nel successivo art. 9 –Modalità di erogazione delle prestazioni.

### **Art. 9<sup>8</sup>**

#### **Modalità di erogazione delle prestazioni**

I criteri di valutazione in base ai quali assegnare gli importi saranno definiti tenendo conto delle condizioni economiche del richiedente, risultanti dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Di seguito si riportano i parametri previsti:

FASCE DI REDDITO ISEE		PERCENTUALE IMPORTO
<i>Da 0</i>	<i>a 5.000,00</i>	<i>100%</i>
<i>Da 5.000,01</i>	<i>a 10.500,00</i>	<i>70%</i>
<i>Da 10.500,01</i>	<i>a 20.500,00</i>	<i>50%</i>
<i>Da 20.500,01</i>	<i>a 30.500,00</i>	<i>40%</i>
<i>Da 30.500,01</i>	<i>oltre</i>	<i>20%</i>

*In ogni caso, vengono fissati i seguenti importi massimi erogabili nei limiti dello stanziamento di bilancio annuale:*

- € 5.000,00 nel caso di interventi rientranti nella tipologia di cui alla lettera a) e lettera b) dell'art.3.*
- € 10.000,00 nel caso di interventi rientranti nella tipologia di cui alla lettera c) dell'art. 3.*

Per la tipologia di intervento di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente Regolamento, la liquidazione del sussidio è subordinata alla presentazione di ordinaria documentazione giustificativa delle spese sostenute attestante che le prestazioni per le quali il sussidio è stato concesso, sono state effettuate, con indicazione della sede, dell'orario e dei giorni di svolgimento dell'attività, nonché l'importo complessivo corrisposto per le prestazioni medesime.

Per la tipologia di intervento di cui alla lettera b) e c) dell'art. 3 la liquidazione degli importi sarà effettuata, a *trimestri* posticipati, previa presentazione, da parte degli Istituti, di regolare

<sup>8</sup> Articolo modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n°14 del 17/04/2015

contabilità, nelle quali dovrà essere indicato il periodo cui si riferiscono, il nome, il cognome ed i dati anagrafici dell'assistito, gli estremi della deliberazione con la quale è stato autorizzato il ricovero o il semiconvitto, le giornate di effettiva presenza, l'importo da corrispondere.

L'importo verrà erogato direttamente all'istituto che ospita l'assistito, con comunicazione di avvenuto pagamento al soggetto.

Il richiedente provvederà a versare le rimanenti quote di partecipazione a proprio carico direttamente all'Istituto presso il quale è ospite il soggetto per il quale si richiede l'intervento.

L'Ente Provincia non risponde in alcun caso per il mancato versamento delle quote residue.

### **Art. 10<sup>9</sup>** **Rendicontazione**

*In fase di rendicontazione, in allegato ai giustificativi delle spese sostenute, dovrà essere presentata anche Autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47, 75 e 76 del DPR n° 445/2000, corredata da documento di identità del dichiarante, in ordine alla inesistenza di altro finanziamento della medesima spesa rendicontata ovvero parziale finanziamento con indicazione dell'importo.*

### **Art. 11** **Revoca sussidi**

Qualora durante il periodo di erogazione del sussidio le condizioni che ne hanno determinato la concessione dovessero cessare o subire notevoli modifiche, l'Amministrazione Provinciale potrà revocare o modificare il provvedimento di concessione.

A tal fine si riserva di effettuare i controlli e le verifiche che riterrà opportune, nonché di richiedere ulteriore documentazione.

Qualora dai controlli e dalle verifiche emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese in atti, o l'alterazione di tutto o parte dei documenti prodotti, il dichiarante decade dal diritto al sussidio e dovrà procedere alla restituzione degli importi, se già percepiti, fermo restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali di competenza dell'autorità giudiziaria.

### **Art. 12** **Tutela della privacy**

Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento avverrà nel rispetto di quanto disposto nel D. Lgs. n° 196/2003.

### **Art. 13<sup>10</sup>** **Disposizioni transitorie e finali**

*Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge che riguardano la specifica materia.*

---

<sup>9</sup> Articolo inserito con Delibera di Consiglio Provinciale n°14 del 17/04/2015

<sup>10</sup> Articolo modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n°14 del 17/04/2015

*Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione ed alla intervenuta pubblicazione a termini di legge.*

*Per garantire l'accessibilità ai benefici previsti dal presente Regolamento, già in sede di prima applicazione per l'anno 2014 si riapriranno i termini di cui all'Avviso Pubblico per trenta giorni consecutivi.*

*Il settore competente procederà con la presentazione, alla Giunta Provinciale, di un piano di riparto, corredato dagli estremi dei richiedenti e degli importi, predisposti sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento e distinto per interventi a domicilio ed interventi presso istituti specialistici, in regime di convitto e semiconvitto.*